

A R C A T TOSCANA ODV
Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali
(metodo Hudolin)

S T A T U T O A. R. C. A. T. TOSCANA ODV

**Documento approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Aderenti
riunita in modalità audio-video il 01.01.2021**

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), denominata «Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin) della Toscana: ARCAT TOSCANA» che assume la qualifica organizzazione di volontariato (ODV), apartitica e aconfessionale.
2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione utilizza la denominazione «Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin) della Toscana: ARCAT TOSCANA ODV».
3. L'ODV ha sede legale nel Comune di Firenze all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art- 2

Statuto e regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo settore.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività dell'Associazione.

Art. 3

Efficacia dello Statuto

1. Gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento per i singoli e per gli organi dell'Associazione.

Art. 4

Interpretazione e modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o delle Acat associate. In questo ultimo caso, le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più una delle Acat associate.



2. Il Consiglio Direttivo verifica le proposte ed indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
3. Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Art. 5

C.A.T.: Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin)

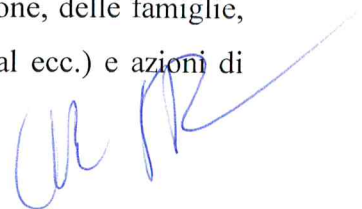
A.C.A.T.: Associazione Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin)

1. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita. Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.
2. Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.
3. Le Associazioni dei Club (ACAT) nascono per facilitare e supportare il lavoro dei Club.
4. Ogni ACAT si costituisce come ente del terzo settore dotato di autonomia statutaria, patrimoniale e gestionale.

Art. 6

Finalità ed attività

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha fini di lucro, né diretti né indiretti.
2. Le finalità dell'Associazione si esplicano su tutto il territorio della Regione Toscana al servizio dei CAT, delle ACAT e delle comunità.
3. L'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, lett. a), d), i), l), v) e w) del Codice del Terzo settore, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione:
 - a) promuove azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni di advocacy;



- b) si prefigge di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali, secondo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin;
 - c) sviluppa e sostiene i Club Alcologici Territoriali e le ACAT e garantisce l'armonizzazione dei programmi su tutto il territorio regionale, e collaborare con specifici programmi, sia pubblici che privati; nel loro insieme tutti questi interventi si realizzano nella Comunità locale;
 - d) intende rappresentare un punto di riferimento per le ACAT, i Club-famiglie e servitori-insegnanti, e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio dell'unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Associazione ODV si riconoscono;
 - e) intende altresì rappresentare il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte ai membri dell'Associazione stessa, alle famiglie dell'ODV locale ed alla società in generale;
 - f) cura l'organizzazione, il coordinamento ed il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili, sulla scorta della documentazione dell'A.C.A.T. di appartenenza, da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori-Insegnanti di Club;
 - g) promuove l'organizzazione di interclub/congressi dei Club;
 - h) elabora proposte di progetti di ricerca;
 - i) cura la raccolta dati, nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione;
 - j) organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana;
 - k) coopera con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è effettuata dal Consiglio direttivo.
6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del Codice del Terzo settore.



Art. 7

Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

1. L'Associazione aderisce all'**A.I.C.A.T.** (Associazione Italiana dei Club **A**lcolologici Territoriali - metodo Hudolin).
2. Per il conseguimento degli stessi fini l'Associazione collabora con le altre analoghe Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si possano sviluppare i Club.
3. L'Associazione può aderire ad Associazioni analoghe a carattere sopranazionale.

Art. 8

Ammissione

1. Sono associati dell'Associazione con diritto di voto le ACAT di cui all'art. 5, comma 3 del presente statuto, aventi sede nella Regione Toscana che, condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà, sostenendo regolarmente le attività dei Club nel loro territorio, chiedono di essere iscritte. Ogni Acat ha diritto a un numero di voti legati al numero dei club (fino a 5 club 1 voto) fino ad un massimo di 3 voti.
2. Per poter essere ammessa, ciascuna Acat richiedente deve essere e permanere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed operare nel pieno rispetto del Codice del Terzo settore.
3. Ogni Acat è rappresentata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.
4. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa alcuna forma di adesione temporanea.
5. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9

Membri d'onore

1. L'Assemblea Generale può nominare un "Presidente Onorario" dell'Associazione che può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell'Associazione, in seguito a segnalazione delle Acat o dei Club, può nominare "Membri d'Onore" dell'Associazione persone che abbiano collaborato in modo ritenuto significativo al sostegno, alla promozione ed alla diffusione dell'approccio ecologico sociale o abbiano acquisito benemeritenze nell'ambito della vita Associativa.
3. I Membri d'Onore hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

Art. 10

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.



2. Tutti gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) esaminare i libri sociali, nelle forme previste con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo settore;
 - e) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
3. Tutti gli associati hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e le eventuali altre fonti interne;
 - b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea generale.

Art. 11

Qualità di volontario

1. I soci delle ACAT associate sono considerati volontari e svolgono la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche in forma autocertificata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.
4. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Art.12

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per scioglimento, recesso o esclusione.
2. Le Acat possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. Le Acat che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto, possono essere escluse. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni del legale rappresentante.¶
4. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.



Art. 13

Gli organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea Generale (o degli associati);
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Consiglio Direttivo
 - d) L'Organo di controllo.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14

L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Ogni Acat, oltre al proprio Presidente, ha diritto ad avere un delegato ogni 5 Club, fino ad un massimo di tre.
4. Il delegato designato, in caso di impossibilità a partecipare, può, a sua volta, delegare un altro membro di Acat. È ammessa una sola delega per persona.
5. All'Assemblea Generale partecipano di diritto il Presidente, i Vicepresidenti, i membri del Consiglio Direttivo, i Membri d'Onore.
6. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L'Assemblea Generale è altresì inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo direttivo lo ritiene necessario.
7. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei delegati con diritto di voto; in seconda convocazione, (almeno) un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza relativa dei voti dei presenti.
8. L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà dei soci più uno per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale e per la delibera di scioglimento dell'Associazione.
9. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati delle Acat associate. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



10. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, con E-Mail o fax, fatti pervenire ai singoli Club tramite le Acat associate ed affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno con l'indicazione della data, dell'ora della convocazione e del luogo di svolgimento, nonché l'eventuale data di seconda convocazione.
11. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
13. Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
14. L'Assemblea Generale è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione.
15. L'Assemblea Generale:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il Revisore dei conti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15

Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, dai Vice Presidenti, in numero da uno a tre, e dai Presidenti delle Acat associate.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
4. I Consiglieri, in caso di assenza, potranno farsi sostituire nelle riunioni del Consiglio Direttivo da un altro membro dell'Acat di appartenenza, con delega scritta per avere diritto di voto.

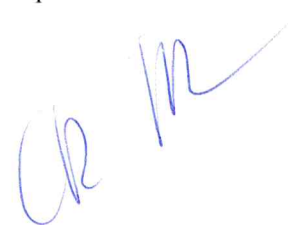


5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
6. Al Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, i soci dei Club della Toscana
7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
8. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'organizzazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
 - h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16

Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto con autonoma votazione dall'Assemblea Generale in apposita convocazione e con la maggioranza semplice degli aventi diritto.
2. Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Regionale contestualmente al Presidente e con le stesse modalità; durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea Generale, cura che sia custodito presso la segreteria dell'Associazione, dove può essere consultato dagli associati.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile



6. Il Presidente provvede al buon funzionamento dell'Associazione ed attua le delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea Generale, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.
8. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il Presidente convoca l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente.
9. In caso di estrema urgenza e necessità comprovata, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.
10. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri ad un Vicepresidente.
11. In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vicepresidente più anziano assume temporaneamente la carica di Presidente per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta straordinaria, dell'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni.
12. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo decadono anche il Consiglio ed il Presidente. Tuttavia il Presidente rimane operativo per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta straordinaria, dell'Assemblea Generale per la elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea Generale deve essere convocata entro sessanta giorni.
13. Le cariche sociali sono incompatibili con la partecipazione a qualsiasi attività remunerativa dell'Associazione.

Art. 17

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
2. L'Organo ha un presidente che viene eletto dall'Organo stesso.
3. L'Organo è eletto dall'Assemblea ed almeno uno suoi componenti è un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. I suoi membri durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
4. La carica di membro dell'Organo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I componenti supplenti subentrano, in ordine di anzianità, agli effettivi venuti a mancare per qualsiasi motivo.
5. L'organo di controllo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del suo Presidente.
6. L'Organo di controllo:

- a) Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b) Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, esercita la revisione legale dei conti; in tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 - c) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, qualora adottato, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 148.
7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione, in quanto ODV, sono costituite da:
- a) quote associative;
 - b) beni mobili ed immobili;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni;
 - e) rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Art. 19

I beni

- 1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
- 3. I beni mobili di proprietà dei soci o di terzi possono essere accettati in comodato.
- 4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'ODV sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'ODV e può essere consultato dai soci.

Art. 20

Contributi

- 1. L'importo e le modalità di versamento del contributo associativo periodico sono stabiliti dall'Assemblea Generale.



2. Eventuali contributi straordinari, elargiti dai soci o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Rimborsi e compensi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea Generale delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22

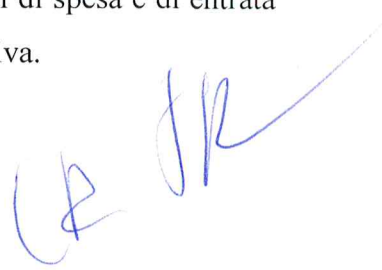
Erogazioni, donazioni, lasciti e proventi

1. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I proventi derivanti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, devono trovare allocazione in apposita voce in bilancio.
3. L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e nel rispetto del Codice del Terzo settore.

Art. 23

Bilancio

1. Il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del Codice.
2. Il bilancio consuntivo contiene, raggruppate per categorie, tutte le voci di spesa e di entrata relative all'esercizio ed è accompagnato da una relazione esplicativa. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Generale ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. Il bilancio preventivo contiene, raggruppate per categoria, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo ed è accompagnato da una relazione esplicativa.



Art. 24

Approvazione del bilancio

- 1o Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza nelle forme del RUNTS, .
- 2o Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio. Si osserva l'art. 13 del Codice del Terzo settore.
- 3o Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di dicembre.
- 4o Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio.

Art. 25

Convenzioni

1. Del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'ODV, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'ODV.

Art. 26

Personale retribuito

1. L'Associazione in quanto ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
3. Il personale retribuito è assicurato contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla legge come da art. 26 dello Statuto. Rimane fermo quanto
5. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 27

Responsabilità ed assicurazione dei collaboratori volontari

1. I volontari dell'ODV che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e le risponde con le proprie risorse economiche ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



1. L'ODV può assicurarsi per danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

Art. 29

Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

1. L'Associazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 30

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore, e stabilite dall'Assemblea Generale nell'ultima sua riunione.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti al proprietario.

Art. 31

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa al Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, con il codice.

